



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
AREA RICERCA

**REGOLAMENTO QUADRO SCUOLE DI DOTTORATO PRESSO
L'UNIVERSITÀ DI VERONA**

(EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 87 DEL 20.01.2015, PROT. N. 3191)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università di Verona, di seguito Università, per le finalità e con le modalità di cui ai successivi articoli a partire dal XXIX ciclo di dottorato.

Art. 2

(Finalità e principi generali)

1. L'Università promuove l'istituzione di Scuole di dottorato aventi il compito di organizzare e gestire, anche mediante processi di internazionalizzazione, l'alta formazione attraverso la ricerca in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari, con la previsione di attività comuni a più dottorati nel campo della ricerca e delle problematiche relative alla sua gestione anche con riferimento ai sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. Le Scuole di dottorato rappresentano la struttura organizzativa che progetta le attività comuni ai fini dell'accreditamento e diffonde la conoscenza delle migliori pratiche all'interno dei corsi stessi.
3. I corsi di dottorato afferenti alle Scuole, pur condividendo programmi didattici e di ricerca comuni, individuati e gestiti dalle Scuole, mantengono i propri connotati scientifico-disciplinari nel rispetto dei criteri di accreditamento e valutazione periodica.
4. Il titolo di "Dottore di Ricerca" verrà rilasciato dall'Università ed il relativo diploma riporterà la denominazione della Scuola e l'indicazione del corso di Dottorato.

Art. 3

(Istituzione)

1. In coerenza con quanto previsto nell'art. 38 dello Statuto, vengono istituite 4 Scuole di Dottorato di Macroarea in Scienze Giuridiche ed Economiche, Scienze Umanistiche, Scienze della Vita e della Salute, Scienze Naturali ed Ingegneristiche. Ulteriori Scuole possono essere costituite a livello interateneo, nazionale e internazionale, definendone la denominazione.
2. Le Scuole di Dottorato hanno sede amministrativa presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.
3. Il Rettore istituisce con proprio decreto le Scuole di dottorato di ricerca e di ciascuna di esse ne nomina il Direttore, acquisito preventivamente il parere del Senato Accademico.
4. Successivamente all'istituzione, tenuto conto delle linee guida elaborate dall'Ateneo, entro 3 mesi ogni Scuola dovrà provvedere a:
 - a. redigere il Regolamento attuativo della Scuola;
 - b. definire gli obiettivi formativi comuni a tutti i corsi di dottorato della Scuola;
 - c. definire le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
 - d. produrre una dettagliata descrizione di attrezzature didattico-scientifiche disponibili e delle strutture in cui si svolge la formazione;

- e. redigere un elenco delle risorse economiche ed umane utili per il conseguimento degli obiettivi della Scuola;
- f. definire i criteri di valutazione comuni ai corsi di dottorato afferenti alla Scuola.

Art. 4
(Direttore della Scuola)

Sono organi della Scuola:

1. il Direttore;
2. il Consiglio della Scuola;
3. il Comitato Scientifico.

Art. 5
(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola, è un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, in possesso di elevata e comprovata competenza scientifica e continuità nella produzione scientifica stessa. Il Direttore dura in carica cinque anni, non è rinnovabile, è responsabile della Scuola, coordina le attività comuni e la rappresenta. In caso di impossibilità le funzioni di Direttore sono svolte dal Coordinatore più anziano in ruolo fino a successiva sostituzione. La valutazione della qualificazione scientifica del Direttore della Scuola verte sulla qualità scientifica, documentata da un breve curriculum contenente:
 - un sottoinsieme delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio,
 - l'esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali e internazionali,
 - eventuali riconoscimenti nazionali o internazionali ottenuti,
 - ogni altro elemento utile a valutare la qualità scientifica.
2. Il Direttore della Scuola di Dottorato:
 - rappresenta la Scuola di Dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
 - coordina e organizza le attività formative comuni;
 - presenta annualmente una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola Dottorale che verrà sottoposta preliminarmente al Nucleo di Valutazione che formula eventuali osservazioni da trasmettere al Senato Accademico;
 - propone al Rettore il conferimento dei titoli rilasciati dalla Scuola Dottorale.
3. Il ruolo di Direttore della Scuola è incompatibile con il ruolo di Coordinatore di dottorato, di Rettore, di Prorettore e Delegati del Rettore, di Direttore di altra Scuola di dottorato, di Direttore di Scuola di Specialità, di Direttore di Dipartimento. L'incompatibilità può essere risolta optando per uno dei due uffici.
4. L'incarico di Direttore può essere revocato dal Rettore con provvedimento motivato in caso di una valutazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione.

Art. 6
(Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a. il Direttore della Scuola;
 - b. il Coordinatore di ciascun dottorato;
 - c. un numero di Rappresentanti dei dottorandi calcolato come segue:
 - per Scuole a cui afferiscono fino a tre corsi di dottorato un Rappresentante per ogni corso;

- per Scuole a cui afferiscono più di tre corsi di dottorato il numero dei Rappresentanti sarà pari alla metà del numero dei corsi arrotondata per difetto a cui si aggiunge una unità nel caso in cui il numero risultante dei componenti del Consiglio risulterebbe essere pari;
 - i Rappresentanti rimarranno in carica due anni.
2. Il Consiglio della Scuola:
- a. procede annualmente all'organizzazione delle attività formative prevedendo un sistema uniforme di attribuzione dei crediti formativi per ciascuna tipologia di attività;
 - b. determina tutti gli aspetti comuni ai corsi della Scuola e ne coordina eventuali iniziative interdisciplinari;
 - c. garantisce il funzionamento della Scuola riguardo l'andamento dei corsi di dottorato;
 - d. propone convenzioni e contratti riferiti alle attività comuni svolte dalla Scuola;
 - e. trasmette annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sulle attività della Scuola.

Art. 7 **(Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico è costituito dal Direttore della Scuola e da almeno due studiosi, nominati dal Consiglio della Scuola, anche stranieri, di riconosciuta autorevolezza scientifica e non appartenenti ai Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato afferenti alla Scuola.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e si riunisce almeno una volta all'anno, anche telematicamente, per fornire il proprio parere riguardo l'andamento della Scuola e dei singoli corsi di dottorato e trasmette le proprie valutazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Consiglio della Scuola.
3. Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo e garanzia: esprime il proprio parere sull'attività formativa offerta dalla Scuola e dai corsi di dottorato e sull'andamento dei corsi di dottorato.
4. Ai componenti esterni del Comitato Scientifico può essere riconosciuto un rimborso spesa legato ad eventuali missioni.

Art. 8 **(Risorse finanziarie)**

1. Le risorse finanziarie destinate alle Scuole derivano da uno specifico fondo di Ateneo dedicato. Il finanziamento di Ateneo prevede una quota fissa a disposizione di ciascun coordinatore ed una variabile a disposizione del Consiglio della Scuola, determinata secondo un principio di cofinanziamento dei singoli Dipartimenti e dell'Ateneo. La Scuola potrà essere finanziata anche da tutte le altre risorse che autonomamente riuscirà ad ottenere dai Dipartimenti e da Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni.
2. La Scuola di Dottorato si avvale di personale amministrativo dedicato.

Art. 9 **(Entrata in vigore)**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e del "Regolamento del Dottorato di ricerca presso l'Università di Verona".
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.